

ACCORDO

tra

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) con sede legale in Roma, Viale della Letteratura n. 30, Codice Fiscale 01336610587, Partita IVA n. 00987061006, Iscrizione al REA n. 840555, nella persona del Presidente Dott. Filippo Nicola Sugar di seguito denominata "SIAE"

e

Associazione Nazionale Esercenti Cinema (A.N.E.C.) con sede legale in Roma, Via di Villa Patrizi n. 10, Codice Fiscale 80229270584, nella persona del Presidente Dott. Luigi Cuciniello

Associazione Nazionale Esercenti Multiplex (A.N.E.M.) con sede legale in Roma, Via di Villa Patrizi n. 10, Codice Fiscale 97196810580, nella persona del Presidente Dott. Carlo Bernaschi

Associazione Cattolica Esercenti Cinema (A.C.E.C.) con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 251, Codice Fiscale 80185410588, nella persona del Segretario Generale Dott. Francesco Giraldo

di seguito insieme denominate "Associazioni"

PREMESSO

- che in base all'articolo 46, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio nonché all'articolo 16 del relativo Regolamento di Esecuzione, gli autori delle colonne sonore cinematografiche hanno diritto ad un compenso separato per la proiezione in pubblico dell'opera cinematografica, da stabilirsi, in mancanza di accordo tra la SIAE e le Associazioni di categoria, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (funzione attualmente di spettanza del MIBACT);

- che la misura del compenso separato fu convenzionalmente determinata tra SIAE ed AGIS-ANEC con accordo del 7 dicembre 1951 e successivamente confermata con accordo del 9 ottobre 2003;
- che le parti ritengono necessario, considerato il tempo trascorso ed i mutamenti intervenuti nel mercato di riferimento, procedere alla revisione ed all'aggiornamento di dette intese;
- che ANEC, ANEM e ACEC associano esercenti di sale cinematografiche e risultano essere le Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore;

Tutto ciò premesso

le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo

Formano oggetto del presente accordo la disciplina e la riscossione del "compenso separato" dovuto per le esecuzioni, effettuate a mezzo della proiezione pubblica in sale appartenenti al normale circuito cinematografico, delle composizioni musicali e delle parole che le accompagnano inserite nelle opere cinematografiche sonore.

Sono escluse dal presente accordo le proiezioni aperte al pubblico effettuate nell'ambito di manifestazioni cinematografiche al chiuso o all'aperto al di fuori del normale circuito cinematografico, nonché rassegne, festival ed eventi particolari.

Articolo 2 – Misura del compenso separato

Per le esecuzioni di cui al punto che precede, trovano applicazione i seguenti compensi:

a) Spettacoli cinematografici a pagamento

La misura percentuale del "compenso separato" viene determinata nel 2,0% da applicarsi:

- sull'ammontare complessivo degli incassi, al netto di IVA, derivante dalla vendita dei titoli d'ingresso nonché della quota parte dell'abbonamento imputabile allo spettacolo cinematografico;
- sull'ammontare figurativo dei biglietti omaggio rilasciati in eccedenza alla quota esentata per legge dall'applicazione dell'IVA;



- sui diritti di prevendita eccedenti il 15% del costo del biglietto o, nel caso di prevendita di abbonamenti, sui diritti eccedenti il 10% del costo dell'abbonamento.

b) Spettacoli cinematografici gratuiti

Per le proiezioni cinematografiche che hanno luogo gratuitamente, il "compenso separato" viene determinato forfettariamente nella seguente misura:

- € 23,45 per le sale di capienza fino a 100 posti
- € 35,22 per le sale di capienza superiore a 100 posti

Alle "monosale" viene riconosciuto un abbattimento del 4% sul compenso separato di cui al precedente punto a).

Articolo 3 – Deposito cauzionale

L'esercente è tenuto a costituire un congruo deposito cauzionale a garanzia del pagamento del "compenso separato".

Tale deposito potrà essere sostituito da garanzia collettiva prestata dall'associazione di categoria di appartenenza in favore dei propri aderenti.

Articolo 4 – Certificato

Gli esercenti che intendono effettuare proiezioni pubbliche di opere cinematografiche devono chiedere preventivamente all'Ufficio territoriale della SIAE il rilascio dell'apposito "certificato", fornendo in tale sede tutti i dati necessari ai fini del corretto inquadramento della manifestazione

Articolo 5 – Rendiconto giornaliero e Programma musicale

Ai fini della determinazione della base del calcolo sulla quale corrispondere il compenso separato, l'esercente dovrà compilare, per ciascuna proiezione, apposito rendiconto. A tal riguardo potrà continuare ad utilizzare la tradizionale distinta d'incasso, ovvero il documento equipollente generato dai sistemi automatizzati di emissione dei titoli di accesso previsti dalla normativa fiscale.

L'esercente ha altresì l'obbligo di compilare e consegnare all'Ufficio territoriale della SIAE il Programma dei film proiettati giornalmente (mod 107M) con la fedele indicazione del titolo di ciascun film proiettato e della Casa produttrice, ovvero della Casa concessionaria per i film originariamente di produzione straniera.

In via sperimentale saranno esentati da tale obbligo gli esercenti che utilizzano sistemi automatizzati di emissione di titoli (misuratori fiscali /Biglietterie automatizzate). La predetta esenzione tuttavia non opererà nei casi di:

- Proiezioni gratuite
- Proiezioni senza corrispettivo specifico
- Proiezioni di più lungometraggi e/o cortometraggi nello stesso evento
- Malfunzionamento del sistema di biglietteria automatizzata o misuratore fiscale.

La sperimentazione potrà essere interrotta, da una delle parti, decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo e avrà effetto trascorsi 30 gg dal ricevimento della comunicazione. L'interruzione della sperimentazione non comporterà la decadenza delle altre disposizioni contenute nel presente accordo.

Articolo 6 – Termini di pagamento

Gli esercenti sono tenuti ad effettuare il pagamento del compenso separato entro il giorno 8 per l'attività relativa alla seconda quindicina del mese precedente ed entro il giorno 23 per l'attività relativa alla prima quindicina del mese in corso.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovute le penali nella misura stabilita dal certificato. La SIAE, senza pregiudizio di altra azione, potrà rivalersi per gli importi dovuti sul deposito cauzionale/garanzia collettiva di cui al precedente articolo 3.

Articolo 7 – Controlli

Per le attività regolate dal presente accordo e, più in generale, per l'assolvimento dei compiti di legge assegnati alla SIAE per la tutela del Diritto d'Autore, agli incaricati ispettivi della SIAE, ai Mandatari e loro incaricati – muniti di idoneo documento di riconoscimento – è consentito il libero accesso ai luoghi adibiti alle proiezioni cinematografiche.

Al fine di favorire le verifiche necessarie al controllo della programmazione, l'esercente rilascerà all'Ufficio territoriale della SIAE, all'atto del ritiro del certificato, una tessera di libero ingresso per due persone, valida per tutti gli spettacoli cinematografici, ovvero due tessere per le multisala con oltre 4 schermi.

La SIAE, anche al fine del più adeguato svolgimento della finalità e dei compiti di cui alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 potrà esercitare attività di vigilanza ed accertamento in via riservata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo ivi compresa l'utilizzazione di strumenti fonomeccanici.

Le eventuali irregolarità saranno contestate all'organizzazione contestualmente alla loro rilevazione, fatti salvi, naturalmente, gli accertamenti che per loro natura necessitino di valutazioni successive e documentali.



Articolo 8 – Aggiornamento compensi

Gli importi relativi ai compensi forfettari, di cui all'articolo 2 lett, b), verranno incrementati con effetto dal primo gennaio di ciascun anno sulla base dell'indice ISTAT (F.O.I) del mese di settembre dell'anno precedente.

Articolo 9 – Comitato Paritetico

Eventuali dubbi interpretativi, problematiche o situazioni non disciplinate dal presente accordo potranno essere sottoposti alla valutazione di un apposito comitato paritetico, costituito da rappresentanti della SIAE e delle Associazioni.

Il Comitato dovrà essere convocato entro quindici giorni dalla richiesta di una delle parti, adeguatamente istruita mediante idonea documentazione a chiarimento e supporto della questione/ questioni da trattare.

Nella fase sperimentale dell'accordo, individuata nel primo anno di vigenza, il Comitato dovrà comunque essere convocato almeno due volte.

Articolo 10 – Film concerto

Le parti assumono l'impegno di individuare, entro il primo anno di vigenza dell'accordo, uno specifico trattamento normativo e tariffario per la regolamentazione degli spettacoli nei quali il contenuto musicale abbia una rilevanza particolare rispetto alle ordinarie opere filmiche (così detti "film concerto"). Il tema dovrà essere affrontato, con priorità, dal Comitato Paritetico.

Articolo 11 – Termini di validità

Il presente accordo sarà valido dal 1° aprile 2017 fino al 31 marzo 2022. Successivamente si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

La disdetta ovvero la non ottemperanza di una o più delle Associazioni di categoria firmatarie non implica decadenza dell'accordo tra la SIAE e le altre Associazioni firmatarie.

Articolo 12 – Foro Competente

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e tutte le controversie inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente accordo saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.



Articolo 13 - Disposizioni finali

Le Parti danno espressamente atto di aver analiticamente negoziato ed approvato ciascuna e tutte le clausole del presente accordo e che pertanto nei confronti di quest'ultimo non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. anche in relazione agli obblighi di specifica approvazione delle clausole contrattuali tramite doppia sottoscrizione.


Roma, - 6 FEB. 2017

SIAE
Società Italiana degli Autori ed Editori


Il Presidente
Filippo Nicola Sugar


A.N.E.C.
Associazione Nazionale Esercenti Cinema

Il Presidente
Luigi Cuciniello




A.N.E.M.
Associazione Nazionale Esercenti Multiplex

Il Presidente
Carlo Bernaschi



A.C.E.C.
Associazione Cattolica Esercenti Cinema


Il Segretario Generale
Francesco Giraldo